



CORTE D'APPELLO DI SALERNO

Ufficio di Presidenza

OGGETTO: Richiesta di informazioni alle società iscritte nel “registro dei gestori per la vendita telematica” per la scelta del gestore delle vendite telematiche nelle procedure esecutive e concorsuali.

Il Presidente della Corte di Appello,

Il Presidente del Tribunale di Salerno

Il Presidente f.f. del Tribunale di Nocera Inferiore

Il Presidente f.f. del Tribunale di Vallo della Lucania

d'intesa tra loro

considerato che l'art. 569, comma 4, c.p.c. prevede che con l'ordinanza di delega della vendita “il giudice stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice”;

visto l'art. 107, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), alla cui stregua “Il curatore può prevedere nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del Codice di procedura civile in quanto compatibili”;

visto l'art. 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e il decreto ministeriale 5 dicembre 2017;

rilevato che, in forza delle suddette disposizioni normative, le vendite forzate nelle procedure esecutive immobiliari devono essere necessariamente svolte con modalità telematiche e che, ai sensi dell'articolo 530, comma 6, c.p.c., lo stesso obbligo sussiste anche per le vendite dei beni mobili pignorati - salvo che tale modalità possa in concreto risultare pregiudizievole “per gli interessi dei creditori e per il sollecito svolgimento della procedura” - laddove l'intero procedimento di vendita dei beni mobili deve essere delegato, ai sensi dell'articolo 534-bis c.p.c., preferibilmente all'Istituto Vendite Giudiziarie ovvero, in mancanza, ad un professionista;

considerato che in data 26.10.2023 verrà a scadere la convenzione stipulata in data 26.10.2017 e prorogata in data 26.10.2020 con la società Aste Giudiziarie in Linea S.p.A. per lo svolgimento degli adempimenti di pubblicità e per la fornitura della piattaforma per lo svolgimento delle vendite telematiche nelle esecuzioni immobiliari, oltre alla gestione del sito web dell'Ufficio Giudiziario e la messa a disposizione di personale per attività di supporto per l'ufficio, per i professionisti per gli interessati alle vendite;

vista la Circolare del Ministero della Giustizia del 13 ottobre 2017 in ordine alla stipula e al contenuto delle convenzioni tra i tribunali e altri soggetti e considerati i principi nella stessa esplicitati, secondo cui è riconosciuto ai Capi degli Uffici un generale potere organizzativo, che ricomprende anche quello di stipulare convenzioni (perché non ne derivino oneri a carico della finanza pubblica), nel rispetto dei principi dell'evidenza pubblica;

letta la risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura del 23 maggio 2018 prot. 9359718 avente ad oggetto "Nuova disciplina delle vendite forzate nelle procedure esecuzioni immobiliari: risoluzione sulla nomina dei gestori delle vendite telematiche e aggiornamento modulistica";

tenuto conto che nelle linee guida del CSM in materia di espropriazioni immobiliari del 6.12.2021 sono esposte le seguenti considerazioni: *"l'affidamento in esclusiva può essere necessario quando l'ufficio ritiene indispensabile la fruizione degli ulteriori servizi ... (gestione del sito internet, assistenza ai professionisti delegati o agli offerenti, ..., personale che coadiuvino i cancellieri, digitalizzazione di atti e documenti, punti informativi o sportelli)", principio tuttora valido ....; Laddove, invece, non sia stata stipulata alcuna convenzione con un gestore in esclusiva, l'individuazione del gestore è rimessa, previo interpello del capo dell'ufficio per verificare quali gestori intendano offrire i propri servizi per pubblicità e/o per le vendite telematiche, alla scelta del singolo giudice dell'esecuzione, nel rispetto di un principio generale di trasparenza e buon andamento e di rotazione temperata degli incarichi nonché di equipollenza tra i vari gestori."*;

#### TUTTO CIO' PREMESSO

ritenendo che sussista l'esigenza effettiva di fruire di ulteriori servizi ed in particolare: - assistenza ai professionisti delegati o agli offerenti, - personale che coadiuvino i cancellieri; - digitalizzazione di atti e documenti; - punti informativi o sportelli;

ritenendo, inoltre, che sia opportuno: 1) evitare l'eccessiva frammentazione degli incarichi e il trattamento disomogeneo delle procedure; 2) introdurre una rotazione temperata degli incarichi che valuti non soltanto il presupposto formale dell'iscrizione nell'elenco, ma anche alcuni parametri sostanziali che i gestori possono evidenziare, con la precisazione che si terrà conto, in particolare, dei contributi migliorativi che verranno apportati all'Ufficio e delle unità di personale messe a disposizione per attività di supporto all'Ufficio

#### RICHIEDONO

a mero scopo informativo e senza alcuna valenza contrattuale o precontrattuale, le seguenti informazioni circa il servizio offerto da ciascuno dei soggetti iscritti nel Registro dei Gestori delle Vendite Telematiche del Ministero della Giustizia per il Distretto della Corte d'Appello di Salerno:

- 1) Indicazione del prezzo dei singoli servizi resi (fornitura portale del gestore della vendita telematica; assistenza ai professionisti in sala aste durante la tenuta dell'esperimento d'asta; assistenza agli interessati alle vendite, ecc.) e, in particolare:
  - prezzo per singolo lotto;
  - offerte in caso di più lotti;
- 2) Esposizione delle pregresse esperienze maturate nel settore dell'espropriazione mobiliari ed immobiliari, nonché delle vendite fallimentari e, segnatamente, nell'ambito delle vendite forzate, indicando anche:
  - la data di iscrizione al registro ministeriale dei gestori delle vendite telematiche;
  - se la piattaforma per lo svolgimento delle aste telematiche sia o meno di proprietà del gestore;

- attività di collaborazione eventualmente intercorsa con Uffici Giudiziari, con indicazione dei tribunali presso cui la Società è attualmente nominata come gestore della vendita telematica nelle esecuzioni immobiliari;
- 3) Rappresentazione della qualità dei servizi offerti, avuto riguardo in particolare, alla modalità di assistenza tecnica agli utenti interessati a partecipare all'asta telematica ed al professionista delegato nel corso del tentativo di vendita telematica e in funzione del relativo buon esito (in particolare, se "da remoto", tramite call center od operatore dedicato o solo via web; con personale presente presso l'Ufficio Giudiziario), con indicazione di:
  - giorni ed orari;
  - tipologia;
  - adempimenti successivi all'eventuale buon esito;
- 4) Esposizione degli aspetti logistici ipotizzati in relazione alle distinte tipologie di vendita da gestire, con particolare riferimento a:
  - struttura ed ubicazione delle sedi destinate alla gestione dei tentativi di vendita;
  - dotazioni hardware e software che verrebbero messe a disposizione;
  - specifica previsione di adeguata assistenza tecnica – mediante unità di personale qualificato da porre a disposizione degli uffici senza oneri economici aggiuntivi – ai professionisti ed alle cancellerie;
  - referenti e/o responsabili di zona;
- 5) Illustrazione dei profili funzionali ed organizzativi destinati ad assicurare la tempestività dei servizi resi;
- 6) indicazione dell'ambito territoriale di espletamento ordinario delle attività e puntualizzazione degli elementi di collegamento con l'area territoriale del distretto di Corte di Appello di Salerno;
- 7) Indicazione dell'ammontare del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio regolarmente depositato;
- 8) E' facoltà di ogni gestore indicare altresì:
  - numero delle unità di personale messe a disposizione per attività di supporto all'ufficio;
  - il possesso di eventuali certificazioni ISO di qualità e/o di sicurezza dei dati (es. ISO 27001; ISO 25012 e 25024) e copia delle stesse;
  - eventuali ulteriori servizi svolti, con indicazione dei relativi costi (es. Pubblicità delle vendite esecutive immobiliari ex art. 490 c.p.c., messa disposizione di personale per attività di supporto all'ufficio, ai professionisti e all'utenza, ecc.);
  - ove il gestore sia iscritto anche nell'elenco ministeriale dei siti web autorizzati alla pubblicità delle aste immobiliari, il numero di visite mensili garantite dal proprio portale dedicato alla pubblicità delle vendite ex art. 490, comma 2, c.p.c. estratte da Google Analytics o dal portale Similarweb.com, prendendo come riferimento il mese di marzo 2023;
  - la disponibilità a curare anche il controllo in ordine al versamento della cauzione da parte degli offerenti, se del caso procedendo all'apertura di un c.d. "conto cauzioni" (cfr. art. 17 co. 2 d.m. n. 32/2015). In questo caso il gestore dovrà precisare se vi siano o meno costi aggiuntivi a carico della procedura;

Si pubblichi il presente avviso sul sito internet degli Uffici Giudiziari.

Si dispone, altresì, che la Segreteria della Presidenza provveda ad inviare all'indirizzo PEC dei soggetti iscritti nel registro dei gestori delle vendite telematiche per il distretto della corte d'appello di Salerno il presente provvedimento invita gli stessi a dare riscontro alla medesima a mezzo PEC entro 15 giorni dalla ricezione della medesima.

Salerno, 28 giugno 2023

Il Presidente della Corte di Appello

*Indel Russo*

Il Presidente del Tribunale di Salerno

*[Signature]*

Il Presidente f.f. del Tribunale di Nocera Inferiore

Il Presidente f.f. del Tribunale di Vallo della Lucania

*[Signature]*